

REGOLAMENTO (CE) N. 1031/97 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1997****recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 413/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 924/97⁽⁴⁾;

considerando che, per rafforzare la lotta contro la peste suina classica, le autorità dei Paesi Bassi hanno vietato il trasporto di suini nel sud del paese; che i suini provenienti da questa zona sono soggetti a restrizioni veterinarie e commerciali; che è quindi necessario inserire tale zona, a partire dal 23 maggio 1997, tra quelle a cui si applicano le misure eccezionali di sostegno al mercato previste dal regolamento (CE) n. 413/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 413/97 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Possono essere consegnati esclusivamente i suini allevati nelle zone definite dalle autorità dei Paesi Bassi, riportate nell'allegato II del presente regolamento, purché alla data della consegna degli animali siano applicabili in tali zone le disposizioni veterinarie previste dalle stesse autorità.»;

2) l'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 23 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 24. 5. 1997, pag. 3.